

*Audizione*

*dell’****ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE*** *nell’ambito dell’esame del*

**D.D.L. A.C. 1898**

***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

Commissione VIII

della Camera dei Deputati

**10 giugno 2019**

*L’****ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE*** *unisce* ***AGCI****,* ***CONFCOOPERATIVE*** *e* ***LEGACOOP****, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l’8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.*

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

Il decreto-legge “*Sblocca cantieri*” (n. 32/2019) contiene disposizioni urgenti per favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso agli affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.

Al riguardo, si esprime apprezzamento per la sua approvazione, dal momento che, insieme al decreto-legge “*Crescita*” e al recente Documento di Economia e Finanza, rappresentano, finalmente, un primo segno tangibile della volontà di mettere il settore delle costruzioni al centro dell’agenda politica ed economica del Paese.

Allo stesso tempo, occorre proseguire nella rimozione delle cause che non consentono agli investimenti, che pur ci sono, di trasformarsi in cantieri e opere utili al Paese.

Il decreto, infatti, non sembra risolvere alcune criticità che impediscono il rapido utilizzo delle risorse stanziate e rappresenta più un correttivo all’attuale Codice degli appalti che un provvedimento “Sblocca cantieri”.

Occorre dare certezza alla collettività che la normativa sui lavori pubblici sia garanzia di trasparenza, efficienza e possibilità di selezionare le imprese più affidabili, in maniera da poter procedere, senza ulteriori ritardi, negli obiettivi “Sblocca cantieri” che il Governo si è dato.

Per fare questo e per poter avviare una effettiva azione di “sblocco” del settore, ci sono alcune condizioni imprescindibili da realizzare.

Anzitutto, le risorse.

Queste ultime possono essere anche limitate, ma devono essere certe e ben definite, grazie ad una programmazione pluriennale stabile nel tempo e al rispetto degli impegni assunti.

In secondo luogo, occorre superare la sindrome del “*blocco della firma*”, che attanaglia la pubblica amministrazione.

In ogni caso, nelle principali modifiche apportate al Senato sul codice dei contratti pubblici **si apprezza il ripristino** della norma abrogata inizialmente dal decreto-legge in esame **che dispone il 30% del limite di prezzo per le offerte economicamente vantaggiose**.

La sua soppressione avrebbe rappresentato un preoccupante ritorno al sistema del massimo ribasso che rischia di produrre non un’accelerazione della realizzazione delle opere, ma una velocizzazione (tra l’altro tutta da verificare) solo del momento dell’affidamento, con rischi invece per la fase realizzativa derivanti da un minore contenimento degli azzardi in fase di offerta, con rischi anche per la qualità dell’occupazione.

Si valuta non negativamente l'aumento della soglia del subappalto ad un massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, **positivamente invece,** la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta.

Nell'ottica di garantire un quadro normativo stabile ed una dimensione del mercato adeguata a rispondere ai bisogni del territorio, **occorrerà valutare con attenzione la sospensione dell'obbligo di aggregazione per i comuni** **non capoluogo di provincia** che comporta rischi di dequalificare in maniera determinante, oltre che a macchia di leopardo, la domanda pubblica invece di affidarla a realtà che abbiano competenze adeguate. È necessario porsi l'obiettivo di trovare un punto di equilibrio plauisibile tra velleità accentratici e parcellizzazione. È necessario puntare sulla qualificazione dalle stazioni appaltanti.

Sulla stessa scia, in questo quadro, medesima preoccupazione desta la sospensione - seppur obbligata dalla difficoltà operative - della disposizione dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC; anche questo è un segnale **di dequalificazione** della stazione appaltante.

Quanto ai nuovi criteri per l'affidamento dei contratti sotto-soglia **non si valuta negativamente la revisione apportata dal Senato, soprattutto con riferimento all’eliminazione della scelta preferenziale per il criterio del minor prezzo.**

Purtroppo, appare confermato l'ampliamento a 15 anni (rispetto all'attuale decennio) del periodo documentabile ai fini della qualificazione SOA. **Tale proposta non è condivisibile** perché qualificherebbe le imprese attraverso attività svolte troppo lontano nel tempo.

Complessivamente si ritiene necessario ribadire che uno dei punti focali riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti, strumento ineludibile per qualificare le offerte, scegliere gli operatori migliori e, quindi, offrire prestazioni adeguate ai cittadini.

Per poter esercitare le funzioni proprie è necessaria una norma che garantisca un’adeguata preparazione e formazione delle stazioni stesse, che allo stato attuale è assente all’interno del Codice.

In considerazione dei tempi limitati di quest’ultimo passaggio alla Camera e pur ritenendo importante non abbandonare gli obiettivi indicati nella successiva azione di Governo, auspichiamo che la legge di conversione recepisca almeno due ultime modifiche di particolare rilevanza per le imprese e per il movimento cooperativo, anche al fine di un giudizio complessivo sulla riforma.

Esse attengono 1) la proporzionalità delle sanzioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici in caso di violazioni relative all’affidabilità dell’operatore economico, per le quali sono le direttive europee a stabilirne i limiti, 2) la possibilità delle PMI di competere alla pari con le altre imprese, attraverso l’utilizzo dello strumento consortile, che altrimenti rischia di essere svuotato di ruolo.